



**AGENZIA
DELLE
DOGANE**



Protocollo:44856

Roma 6 aprile 2012

Rif.:

Alle Direzioni Regionali, Interregionali
e Provinciali

Allegati:

Agli Uffici delle Dogane tutti

Alle Associazioni di categoria

Alle Associazioni Spedizionieri
Doganali

Agli Operatori

p.c. Alla Direzione Centrale Gestione
Tributi e rapporto con gli utenti

Alla Direzione Centrale Tecnologie per
l'Innovazione

OGGETTO: Esportazione di prodotti agricoli con restituzione FEAGA.

Adempimenti connessi all'uscita delle merci dall'Unione
Europea

Le esportazioni di prodotti agricoli con richiesta di restituzione, come noto, sono soggette a specifici adempimenti comunitari; solo in presenza di puntuale applicazione delle anzidette norme gli Organismi pagatori sono legittimati ad erogare i fondi FEAGA.

Servizio Autonomo Interventi Settore Agricolo - S.A.I.S.A.
00143 Roma, Via Mario Carucci,71 – Telefono + 39 0650246033 – Fax +39 0650244100
E-mail : saisa.organismopagatore@agenziadogane.it

A tal fine è utile sottolineare la peculiare tipologia dei controlli disposta dal Reg. CE n. 1276 del 17 dicembre 2008, con particolare riguardo a quelli di competenza delle dogane di uscita.

Le suddette disposizioni impongono la necessità di individuare tempestivamente le operazioni della specie, al fine di assoggettarle ai controlli di competenza delle dogane di uscita.

L'avvio del progetto AES, successivamente integrato dall'applicazione Cargo, hanno determinato l'automazione delle operazioni di esportazione attraverso uno scambio elettronico di messaggi dalla dogana di emissione a quella di uscita.

Per l'uscita delle merci dal territorio doganale dell'Unione europea, le norme dell'Unione prevedono l'utilizzo del DAE completo degli estremi dell'MRN, documento di accompagnamento che scorta la merce dalla dogana di esportazione alla dogana di uscita.

Appare evidente l'importanza, per operazioni di esportazione con diritto di restituzione FEAGA, che la **merce sia sempre presentata all'ufficio doganale di uscita accompagnata dal DAE**, completo dell'apposizione del timbro RESTITUZIONE, al fine di consentire al funzionario doganale l'immediato riconoscimento a sistema dell'operazione doganale e l'effettuazione degli usuali adempimenti connessi all'uscita della merce.

Come è ampiamente noto, in materia sono state emanate, a livello centrale, puntuali disposizioni ai soggetti direttamente o indirettamente coinvolti nelle operazioni di uscita.

Ciò nondimeno, si reputa opportuno richiamare l'attenzione su taluni punti delle anzidette istruzioni per ridurre quanto più possibile le situazioni non in linea con le disposizioni fissate nel tempo dagli uffici centrali dell'Agenzia e dallo stesso SAISA.

Adempimenti degli operatori

Si ribadisce che le merci agricole esportate con richiesta di restituzione FEAGA **devono essere presentate presso gli spazi doganali unitamente al DAE**, completo, tra l'altro, del timbro rosso RESTITUZIONE, come già specificato nelle note prot. n. **3945 del 27.06.2007** e prot.n. **3028 del 21.07.2008** della Direzione Centrale Gestione e Tributi e n. **27533 del 4.03.2011** – punto 3.1 del SAISA.

Tutta la documentazione e le informazioni attinenti l'uscita delle merci, come peraltro specificato al punto 5 della nota della Direzione Centrale Gestione Tributi prot.n. **88970 del 30.06.2009**, **deve essere sempre consegnata ai servizi competenti degli uffici doganali per gli adempimenti ed i controlli previsti dalle norme comunitarie e nazionali.**

Con l'occasione si rappresenta che l'art. 796 quinquies del Reg. CEE n. 2454/93 come modificato dal punto 24 dell'art. 1 del Reg. UE n. 430/2010, definisce il termine "trasportatore" con il quale si intende la persona che fa uscire le merci o che assume la responsabilità dell'uscita delle merci dal territorio doganale dell'Unione; dette disposizioni specificano nel contempo gli adempimenti da assolvere presso l'ufficio di uscita, sia marittimo che aereo, finalizzati ad effettuare correttamente gli specifici controlli doganali di rito.

Al riguardo è opportuno rammentare che la predetta Direzione Centrale ha emanato la circolare **18/D del 29.12.2010**, la quale al punto 1.5 riprende l'anzidetto disposto normativo, trattando al punto 3.1.2 le esportazioni di prodotti agricoli soggetti a restituzione FEAGA, assoggettate anch'esse ai dati sicurezza.

Tutto ciò premesso si ribadisce che l'operatore economico deve sempre assicurarsi che **il vettore della merce presenti ai servizi competenti dell'ufficio doganale di uscita, come primo adempimento il DAE, completo del timbro rosso RESTITUZIONE congiuntamente alle merci.**

A tal fine, è opportuno sottolineare che l'inosservanza di tali adempimenti da parte dell'operatore potrebbe comportare il mancato assolvimento delle formalità e dei controlli previsti dalla normativa dell'Unione, e di conseguenza, il mancato riconoscimento della restituzione all'esportazione FEAGA; erogazione, come noto, subordinata alla corretta esecuzione dei controlli amministrativi e fisici previsti puntualmente da detta normativa..

L'operatore conseguentemente dovrà porre sempre la massima attenzione nell'esecuzione di tutti gli adempimenti volti ad assicurare che le merci siano sottoposte effettivamente, a cura della dogana di uscita, ai controlli previsti dal Reg. Ce n. 1276/2008.

Adempimenti della dogana di uscita

Dopo l'esecuzione delle formalità di entrata negli spazi doganali, l'ufficio doganale di uscita **deve annotare in carico sul registro**, il cui modello standardizzato in formato elettronico è stato da ultimo divulgato dal SAISA con nota prot.n.43603 del 4 aprile 2012, **le merci oggetto di esportazione, presentate unitamente al DAE.**

Effettuata la predetta registrazione, i documenti devono essere consegnati all'incaricato del servizio di controllo per gli adempimenti di competenza.

Particolare rilevanza riveste l'applicazione del sistema "CARGO", le cui modalità di utilizzo sono state oggetto di opportune disposizioni impartite dalla Direzione Centrale Tecnologie per l'Innovazione con nota prot. n. 166163 del 27.12.2010; **nello specifico si pone l'attenzione su quanto disciplinato al punto 4. (Processo di uscita).**

Per completezza di informazione è opportuno richiamare l'attenzione al puntuale rispetto delle disposizioni impartite con nota SAISA n. 109967 del 10.08.2009, circa la corretta e tempestiva comunicazione dei dati di cui

al punto 3, con particolare riguardo **all'indicazione della effettiva data di uscita delle merci dall'U.E. ed alla sottoposizione dei controlli di pertinenza**, adempimenti ulteriormente ribaditi al punto A.2 della nota prot. n. **27533 del 4.03.2011**.

Le Direzioni in indirizzo sono invitate al pieno rispetto delle disposizioni vigenti, a dare massima diffusione di quanto sopra evidenziato e, ove fosse necessario, a porre in essere ogni eventuale ulteriore iniziativa per la corretta applicazione delle disposizioni vigenti, che sia adeguata alle specifiche realtà operative e che consenta il rispetto della normativa dell'Unione; ciò anche al fine di evitare rilievi da parte degli Organi di controllo dell'Unione e della stessa società di certificazione che verifica annualmente l'attività dell'Organismo pagatore.

Il Direttore

Dott. Roberto Chiara

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3, comma 2 del D.Lgs 39/93